Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **973**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari . . . . Pag. 3003

1976

LEGGE 31 marzo 1976, n. **124**.

Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320 . . . . Pag. 3003

LEGGE 7 aprile 1976, n. **125**.

Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali . . . . Pag. 3005

LEGGE 16 aprile 1976, n. **126**.

Disciplina degli scarichi nelle acque marittime Pag. 3006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976.

Modificazioni alla composizione del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto . . . . Pag. 3006

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria . . . . Pag. 3006

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1976.

Emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti. Pag. 3007

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1976.

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero. Pag. 3009

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Revoca del decreto ministeriale 29 novembre 1975, concernente incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla Fiat S.p.a., in Torino. Pag. 3015

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tricavit fosfo glutamico », della ditta Prodotti Scientia, in Torino. (Decreto di revoca n. 4741/R) . . . . Pag. 3015

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro . . . . Pag. 3015

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Romano Banchini, in Lastra a Signa . . . . Pag. 3016

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino . . . . . . Pag. 3016

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta René Briand, in Torino Pag. 3017

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone . . . . . . Pag. 3017

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.
Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Toscana Pag. 3018

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1976.
Istituzione della circoscrizione doganale di Bergamo. Pag. 3018

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.
Determinazione, per il biennio 1976-77, della misura del contributo volontario annuo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti. Pag. 3019

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi, in Martina Franca . . Pag. 3019

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.
Insediamento della commissione tributaria di secondo grado di Oristano . . . . Pag. 3019

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorso. Pag. 3020

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono. Pag. 3020

Ministero del tesoro:
- Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 3020
- Nona estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967 . Pag. 3021
- Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985 . Pag. 3021

Ministero della pubblica istruzione:
- Vacanza della cattedra di storia dell'architettura presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli Pag. 3021
- Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia (cattedra di farmacologia) . . Pag. 3021

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
- Scioglimento della società cooperativa « Polisportiva Aurora », in Roverbella . . . . Pag 3021
- Scioglimento della società cooperativa di consumo « L'Impavida », in Scorcetoli di Filattiera . . . Pag. 3021
- Scioglimento della società cooperativa Edificatrice Belvedere, società cooperativa a r.l., in Imola . . . Pag. 3021
- Scioglimento della società cooperativa « L'Unione » anonima cooperativa di consumo, in Filattiera . . . Pag. 3021

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 3021

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici . . . . Pag. 3021

Ministero della sanità:
- Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Prep dell'impresa Sipcam S.p.a. . . . . . Pag. 3022
- Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Sirmate 4 E dell'impresa Sipcam S.p.a. . . Pag. 3022
- Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Spornul dell'impresa Solplant S.p.a. . . . Pag. 3022
- Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Diantosan dell'impresa Solplant S.p.a. . . . Pag. 3022
- Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tranid dell'impresa Sipcam S.p.a. . . . . Pag. 3022
- Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Chim dell'impresa Siapa S.p.a. . . . . . Pag. 3022
- Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Treflan granulare 1,5 dell'impresa Eli Lilly Italia S.p.a., in Roma . . . . Pag. 3022
- Avviso di rettifica . . . . Pag. 3022

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 3022

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso . . . . . . Pag. 3022

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato s.s. Diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura e 7 % garantite dallo Stato serie speciale B . . . . Pag. 3022

Regione Emilia-Romagna: Classificazione tra le provinciali e declassificazione a comunale di due tratti di strada in comune di Fidenza . . . . Pag. 3023

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento di due società cooperative . . . . Pag. 3023

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo . . . . Pag. 3024

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca del bando di concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, da destinarsi nella regione Trentino-Alto Adige Pag. 3024

Ministero della sanità: Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, a undici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari . . . . Pag. 3024

Ufficio medico provinciale di Bologna: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . . . . Pag. 3025

Ufficio medico provinciale di Bari: Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari. Pag. 3025

Ospedali riuniti di Sassari:
- Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 3026
- Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico. Pag. 3026

Ospedale dei bambini « V. Buzzi » di Milano: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 3026

Ospedali riuniti di Verbania: Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3026

Ospedale civile « S. Maria della Scaletta » di Imola: Concorso ad un posto di assistente di pediatria . . . Pag. 3026

Ospedale civile « S. Andrea » di La Spezia: Concorso ad un posto di primario di radiologia . . . . Pag. 3026

Ospedale civile di Udine: Revoca del concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale IV. Pag. 3026

Ospedale di Gardone Val Trompia: Concorso ad un posto di primario di pediatria . . . . Pag. 3027

Ospedale « A. Ragazzi » di Castelmassa: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3027

Ospedale civile di Castel di Sangro: Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 3027

Ospedale « M. Vittoria » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3027

Istituti ospitalieri di Verona: Concorso ad un posto di assistente della clinica dermatologica . . Pag. 3027

Ospedale ortopedico « E. Albanese » di Palermo: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . Pag. 3027

Ospedale « Serristori » di Figline Valdarno: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . Pag. 3027

Ospedale specializzato « M. Gallo » di Osimo: Concorso a due posti di aiuto medico . . Pag. 3027

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1976, n. **3.**

Provvedimenti finanziari e variazioni al bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1975 (secondo provvedimento) . Pag. 3028

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. **4.**

Provvedimenti relativi ai servizi locali di assistenza economica . . . . Pag. 3028

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. **5.**

Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano - Società cooperativa a responsabilità limitata. Pag. 3029

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. **6.**

Ordinamento dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia . . Pag. 3030

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **973.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, in legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale, fra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari;

Vista la motivata deliberazione del 10 luglio 1975 con la quale il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo di Sassari ha richiesto che il posto di assistente ordinario sopra citato sia assegnato, unitamente al titolare, alla cattedra di medicina del lavoro della stessa facoltà;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi di Sassari che nell'adunanza del 23 settembre 1975 ha approvato la richiesta della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che la proposta modificazione della ripartizione organica è intesa ad assicurare una più perequata distribuzione dei posti di assistente ordinario fra le cattedre della facoltà e ad assicurare personale per un servizio sociale di pubblico interesse per la regione sarda;

Visto il consenso del titolare del posto al proprio trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di assistente ordinario, già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari, è attribuito alla cattedra di medicina del lavoro della stessa facoltà.

Dalla stessa data il dott. Giovanni Luigi Scarpa, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 2

LEGGE 31 marzo 1976, n. **124.**

Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1975, la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1977, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1978, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1980 e la somma di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1981.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, così come modificati dalla presente legge.

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

« Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a 80.000 lire a capo ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato:

« Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a L. 15.000 a capo ».

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, viene aggiunto il seguente comma:

« Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, modificato dall'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorità sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni ».

Art. 5.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1° marzo 1972, n. 42, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'anno finanziario successivo.

Art. 6.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, per gli animali della specie bovina si applicano integralmente anche a quelli della specie bufalina.

Art. 7.

Il numero 11) del primo comma dell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« 11) tubercolosi ».

Art. 8.

L'articolo 102 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;

b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;

c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;

d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;

e) divieto di monta.

I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla ».

Art. 9.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 103 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono sostituiti dal seguente comma:

« Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera *b*) ».

Art. 10.

L'articolo 104 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.

I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati ».

Art. 11.

All'inizio dell'articolo 111 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è inserito il seguente comma:

« La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità ».

Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è modificato come segue:

« Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento ».

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

I procedimenti per la determinazione e la approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi di cui alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, hanno efficacia fino alla entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale, e salvo quanto verrà stabilito con i provvedimenti delegati di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1976

LEONE

MORO — DAL FALCO — COLOMBO — ANDREOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 7 aprile 1976, n. **125.**

Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, è riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione.

Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

Art. 2.

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo è punito con le sanzioni previste dal codice della strada per quanto attiene alle infrazioni relative alla circolazione stradale o con le sanzioni previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione per le altre infrazioni.

Art. 3.

Compete agli organi previsti dall'articolo 137 del codice della strada far osservare le ordinanze emesse dal direttore della circoscrizione aeroportuale.

Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, il direttore della circoscrizione aeroportuale utilizza inoltre i servizi di vigilanza urbana del comune o dei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o, nel caso di impossibilità o insufficienza tecnica dei comuni sopraindicati, del comune capoluogo di provincia più vicino, secondo le intese preventivamente stabilite con il comune o i comuni predetti, oltre che, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 1, con l'ente o la società di gestione.

L'importo delle sanzioni pecuniarie è devoluto allo Stato nel caso in cui gli interventi repressivi avvengano ad opera di corpi statali, ovvero al comune nei casi in cui l'infrazione sia stata rilevata dai servizi di vigilanza urbana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 16 aprile 1976, n. **126**.

Disciplina degli scarichi nelle acque marittime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione di una legge organica sulla tutela delle acque dall'inquinamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il regolare svolgimento dei servizi pubblici nonchè le condizioni igieniche degli abitati, la immissione diretta nelle acque marittime di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici, o da insediamenti di qualsiasi specie, è subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà rilasciata con la procedura prevista dagli articoli da 146 a 153 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed è comunque condizionata alla garanzia della salvaguardia dell'ambiente marino. A questo fine sono vincolanti il parere previsto dall'articolo 147 del predetto decreto presidenziale e quello della regione interessata, per le materie di sua competenza. Quest'ultimo parere dovrà essere espresso entro il termine perentorio di giorni quindici dalla richiesta, trascorso il quale esso s'intenderà concesso favorevolmente.

Art. 3.

Le capitanerie di porto controllano che gli scarichi avvengano nel rispetto delle autorizzazioni e che in ogni caso vengano adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento delle acque marine.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1976

LEONE

MORO — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1976.

Modificazioni alla composizione del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 263, che ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, concernente la nomina del generale di brigata aerea, a disposizione, Giacinto Schicchi a membro del consiglio del predetto Ordine con decorrenza 1° gennaio stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1974 il generale di brigata aerea Renato Baroni è nominato membro del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, in sostituzione del pari grado Giacinto Schicchi.

Art. 2.

A decorrere dal 5 marzo 1975 il maggiore generale AA.R.S. spad. Luciano Betti è nominato membro del predetto consiglio, in sostituzione del generale di brigata aerea Renato Baroni.

Art. 3.

A decorrere dal 14 gennaio 1976 il generale di brigata aerea Renato D'Orlandi è nominato membro del consiglio in parola, in sostituzione del maggiore generale AA.R.S. spad. Luciano Betti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1976

LEONE

FORLANI

(4533)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 febbraio 1972 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sezione « Gallico » nel comune di Reggio Calabria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale;

Decreta:

La sezione « Gallico » sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona, comprendente i fogli catastali numeri 9, 8, 7, 4 e 3, è delimitata nel perimetro formato dal mare Tirreno fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione di Reggio Calabria e di Sambatello, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 9, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 8, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 4, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione di Catona e Villa San Giuseppe, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Tirreno sopra detto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza ai monumenti comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dalla avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 2 della riunione del 29 febbraio 1972

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA: sezioni di Pellaro, Gallina, Gallico e Catona.

(*Omissis*).

Esaurita la discussione di cui al punto (1/*c*), si passa a discutere il punto (1/*d*) dell'ordine del giorno riguardante la costa calabra nel comune di Reggio Calabria, precisamente le sezioni di: Pellaro, Gallina, Gallico e Catona. Il vice presidente riferisce che le zone tinteggiate in colore verde sulle planimetrie, inviate già da tempo ai vari membri della commissione, hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Infatti va rilevato che il tratto continentale della costa che interessa lo stretto è caratterizzato da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale.

(*Omissis*).

Sezione Gallico, detto comprensorio può essere delimitato come segue:

« Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 9, 8, 7, 4 e 3. Detta zona è delimitata dal perimetro formato dal mare Tirreno fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione di Reggio Calabria e di Sambatello, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 9, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 8, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 4, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con la sezione di Catona e Villa San Giuseppe, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Tirreno sopra detto ».

(*Omissis*).

La protezione di cui ai punti (1/*a-b-c-d*) si impone per la necessità di normalizzare in tali zone le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromesse le bellezze naturali sopra descritte.

Dalla presente proposta restano esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Messa ai voti la protezione di cui ai punti (1/*a-b-c-d*), nei nuovi limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(4274)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1976.

Emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, quale risulta sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190, concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 febbraio 1976;

Ritenuta l'urgenza di disporre l'emissione di cartelle fino a lire 600 miliardi di capitale nominale;

Con riserva di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, che in appresso viene denominata più brevemente sezione autonoma, di procedere ad una emissione di cartelle fino ad un capitale nominale di complessive lire 600 miliardi.

L'emissione può aver luogo in più riprese, in corrispondenza della concessione di prestiti fino a 20 anni ai comuni e alle province richiedenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Le cartelle fruttano l'interesse annuo netto del 9 % decorrente dal 1° gennaio 1976 pagabile in due rate semestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno.

Per le operazioni effettuate nel corso dell'anno si fa luogo agli opportuni conguagli sia con i mutuatari, sia con i sottoscrittori delle cartelle.

Ai titoli rappresentativi delle cartelle si applicano le norme dell'art. 17 del regolamento n. 1151 succitato, per quanto non di diverso sia stabilito dal presente decreto.

Con propri successivi decreti da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sono determinate la forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi, da emettersi in rappresentanza delle cartelle.

Art. 2.

Le cartelle hanno il valore nominale unitario di L. 1.000.000.000 e sono rappresentate, nella circolazione, da titoli al portatore, senza matrici, unitari e da titoli nominativi che possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore hanno una numerazione progressiva; i titoli nominativi (certificati e dichiarazioni provvisorie) hanno pure una numerazione progressiva propria, e portano l'indicazione delle cartelle che rappresentano. Non sono ammesse riunioni e divisioni dei titoli al portatore.

I titoli al portatore sono emessi con un foglio contenente tante cedole il cui importo complessivo non superi il capitale nominale del titolo.

Le cartelle sono ammortizzabili alla pari, in corrispondenza al rimborso dei mutui per i quali sono emesse, in un periodo di 20 anni decorrente dal 1° gennaio 1976 mediante estrazione a sorte annuali da effettuarsi nel mese di novembre.

Le cartelle sorteggiate cessano di fruttare interessi allo scadere del semestre in cui si è verificata la loro estrazione e sono rimborsabili dal 1° gennaio successivo, al valore nominale.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo dell'art. 2 del precedente decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 3.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e su quelli nominativi viene effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, in esecuzione delle norme di cui al capo VI del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rimborso delle cartelle sorteggiate viene parimenti effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, dietro esibizione dei titoli al portatore che le rappresentano, con le norme e modalità vigenti per i titoli redimibili del debito pubblico, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366.

In relazione alle esigenze proprie della elaborazione automatica di titoli e cedole predisposti per la lettura magnetica, potranno essere impartite disposizioni particolari per l'annullamento delle cedole e dei titoli stessi nonchè le altre disposizioni che fossero ritenute opportune.

Le pratiche di rimborso delle cartelle sorteggiate rappresentate da titoli nominativi, si effettuano, ai sensi dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, le quali sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere le relative domande alla sezione autonoma.

Per la provincia di Roma dette operazioni sono curate dall'ufficio ricevimento presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Per i titoli e le cedole deteriorati o sospetti di illegittimità si osservano le disposizioni di cui al precedente decreto 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 4.

A titolo di compenso delle spese di amministrazione le annualità dovute dagli enti mutuatari sono aumentate di una aliquota dello 0,40 % per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Art. 5.

Le cartelle ed i relativi interessi fruiscono dei privilegi e benefici previsti per i titoli del debito pubblico dello Stato e sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte di successione;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamenti d'ufficio, anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

I titoli suddetti sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

Art. 6.

La somministrazione dei prestiti concessi con le cartelle di cui al presente decreto potrà essere fatta mediante consegna delle cartelle agli enti mutuatari i quali saranno tenuti a collocarle ad un prezzo non inferiore a L. 88 per ogni cento lire di capitale nominale comprensivo di qualsiasi altro onere, nessuno escluso od eccettuato.

La somministrazione del prestito potrà anche effettuarsi mediante consegna di dichiarazioni provvisorie o certificati nominativi intestati direttamente al creditore designato dall'ente mutuatario, il quale li riceverà accreditando all'ente stesso il prezzo come sopra concordato, più l'eventuale sopravanzo del prodotto della alienazione delle cartelle stesse sulla somma effettiva del mutuo o della quota di mutuo autorizzato.

Per la parte del prestito non prontamente somministrabile si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Art. 7.

Sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8, primo, secondo, terzo e quarto comma, del precedente decreto in data 28 maggio 1971 più volte citato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Registro n. 8 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 353

(4704)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1976.

Determinazione delle diarie per le missioni all'estero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante l'indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto il regio decreto 8 giugno 1936, n. 1281, concernente indennità al personale salariato in missione all'estero;

Visti il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, con i quali sono state modificate ed integrate le disposizioni contenute nel detto regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

Vista la tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti statali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che fissa i nuovi coefficienti degli stipendi, paghe e retribuzioni degli stessi dipendenti statali;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, riguardante norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, concernente modifiche alla procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il proprio decreto ministeriale 11 novembre 1973 riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 240 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 12 gennaio 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Ritenuto opportuno, a causa delle variazioni verificatesi dal 1974 in poi, nei rapporti valutari e nel costo della vita nei singoli paesi esteri, aggiornare le diarie indicate nella tabella *B* annessa al precedente citato decreto 11 novembre 1973 e pertanto modificare la tabella stessa;

Decreta:

Ai fini del trattamento economico da attribuire al personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, che si rechi in missione all'estero, il personale stesso è suddiviso in gruppi come dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Le misure nette delle diarie per le missioni all'estero sono quelle indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella *B* ugualmente annessa al presente decreto.

Restano fermi i trattamenti più favorevoli determinati anteriormente alla data del 15 giugno 1971.

Il precedente sopracitato decreto 11 novembre 1973 è soppresso.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1976 sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 281

TABELLA *A*

SUDDIVISIONE IN GRUPPI, AI FINI DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO, DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE COMPRESO QUELLO DELLE AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI RUOLO E NON DI RUOLO, DEI MAGISTRATI ORDINARI E DI QUELLI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE, NONCHE' DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1926, N. 941, SULLA INDENNITA' AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCARICATO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

GRUPPO 1°

Personale della magistratura: primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

GRUPPO 2°

Personale della magistratura: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato, presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: ambasciatori e prefetti di 1ª classe e qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 4ª e 5ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 3°

Personale della magistratura: consiglieri di Corte di cassazione, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del tribunale supremo militare e sostituti avvocati generali dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: dirigenti generali e qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di divisione e gradi corrispondenti.

GRUPPO 4°

Personale della magistratura: consiglieri di corte d'appello, primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, giudici ed equiparati, referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: dirigenti superiori, primi dirigenti, ispettori generali e direttori di divisione del ruolo ad esaurimento e direttori di divisione aggiunti, segretari capi, qualifiche equiparate.

Personale militare: generali di brigata, colonnelli, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori universitari aggregati alla 3ª, 4ª e 5ª classe di stipendio, presidi di 1ª categoria alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori 1° ruolo istruzione artistica alla 2ª e 3ª classe di stipendio, direttori dei conservatori e delle accademie alla 1ª e 2ª classe di stipendio, presidi di 2ª categoria alla 2ª classe di stipendio, ispettori scolastici, professori ruolo *A* alla 4ª e 5ª classe di stipendio, professori 2° ruolo istruzione artistica alla 3ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 4ª e 5ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 5°

Personale della magistratura: sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª e 2ª classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina o procuratori dello Stato.

Personale civile: direttori di sezione, consiglieri alla 2ª classe di stipendio, segretari principali, coadiutori superiori, capi reparto dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate.

Personale militare: tenenti colonnelli, maggiori, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori universitari alla 1ª classe di stipendio, professori universitari aggregati alla 1ª e 2ª classe di stipendio, assistenti universitari alla 2ª, 3ª e 4ª classe di stipendio, presidi 2ª categoria alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *A* alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori 1° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori 2° ruolo istruzione artistica alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 2ª e 3ª classe di stipendio, professori 4° ruolo istruzione artistica alla 3ª e 4ª classe di stipendio, direttori didattici alla 1ª e 2ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 3ª e 4ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 4ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 4ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e insegnanti di arte applicata alla 4ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 6°

Personale della magistratura: aggiunti giudiziari, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, sostituti procuratori dello Stato, qualifiche equiparate.

Personale civile: consiglieri tecnici alla 1ª classe di stipendio, segretari alla 3ª classe di stipendio, coadiutori principali alla 2ª classe di stipendio, vice capi reparto dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate.

Personale militare: capitani e gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: assistenti universitari alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *A* alla 1ª classe di stipendio, professori 3° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori 4° ruolo istruzione artistica alla 2ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 2ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 3ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 3ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e di arte applicata alla 3ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 7°

Personale della magistratura: uditori dopo sei mesi, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, uditori.

Personale civile: consiglieri alla 1ª classe di stipendio, segretari di 1ª e 2ª classe di stipendo, coadiutori principali alla 1ª classe di stipendio, coadiutori, capi squadra dei vigili del fuoco, qualifiche equiparate.

Personale militare: tenenti e sottotenenti, gradi corrispondenti.

Personale docente e direttivo della scuola: professori 4° ruolo istruzione artistica alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *B* alla 1ª classe di stipendio, professori ruolo *C* alla 1ª e 2ª classe di stipendio, insegnanti elementari alla 1ª e 2ª classe di stipendio, insegnanti tecnico pratici e insegnanti arte applicata alla 1ª e 2ª classe di stipendio, qualifiche equiparate.

GRUPPO 8°

Personale della carriera ausiliaria, personale della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale operaio e salariato, qualifiche equiparate.

GRUPPO 9°

Aiutanti di battaglia, marescialli e gradi corrispondenti.

GRUPPO 10°

Sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti.

GRUPPO 11°

Caporali maggiori, caporali, soldati e gradi corrispondenti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA *B*

DIARIE NETTE IN VALUTA ESTERA PER LE MISSIONI ALL'ESTERO RIFERITE AI GRUPPI DI PERSONALE DELLO STATO INDICATI NELLA TABELLA *A* E A CIASCUN PAESE ESTERO

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Afghanistan	Sterline inglesi	19,14	17	15,11	14,52	13,04	12,63	11,48	11,06	11,06	10,56	9,57
Albania	Dollari U.S.A.	44	38	35	33	30	29	27	26	26	23	21
Algeria	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Alto Volta	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Angola	Escudos	1238	1101	977	941	842	818	743	719	719	680	620
Arabia (1)	Dollari U.S.A.	63	56	51	49	43	41	39	37	37	36	32
Argentina	» »	39	35	31	30	27	26	23	22	22	21	20
Australia (2)	Dollari australiani	40	36	31	30	27	26	25	23	23	21	20
Austria	Scellini	1073	954	846	815	729	709	644	623	623	589	537
Vienna	»	1234	1097	974	937	839	815	740	715	715	676	616
Bangla Desh	Dollari U.S.A.	45	41	36	35	32	30	27	26	26	24	23
Beciuania	Sterline inglesi	19	16,73	14,85	14,25	13,05	12,38	11,18	10,50	10,50	9,90	9,30
Belgio	Franchi belgi	2243	1996	1772	1704	1525	1481	1346	1300	1300	1234	1122
Bhutan	Dollari U.S.A.	50	45	39	38	35	33	30	29	29	27	26
Birmania	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Bolivia	» »	46	40	36	34	31	30	29	27	27	26	23
Brasile	» »	53	47	43	42	36	34	33	31	31	30	27
Bulgaria	» »	44	38	35	33	30	29	27	26	26	23	21
Burundi	Sterline inglesi	20,46	18,40	16,34	15,67	14,36	13,62	12,30	11,55	11,55	10,89	10,23
Cambogia	Dollari U.S.A.	56	50	45	44	38	36	35	33	33	32	29
Cameroun	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Canada	Dollari canadesi	46	40	36	34	31	30	29	27	27	26	23
Cecoslovacchia	Dollari U.S.A.	50	45	39	38	35	33	30	29	29	27	26
Centrafricana (Rep.)	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Ceylon	» »	45	41	36	35	32	30	27	26	26	24	23
Ciad	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Cile	» »	37	33	29	27	25	23	22	21	21	20	18
Cina (Rep. pop. cinese)	» »	57	51	45	44	39	38	35	33	33	32	29
Cina (Formosa)	» »	48	44	38	36	33	32	30	27	27	26	24
Cipro	» »	39	35	31	30	27	26	23	22	22	21	20
Colombia	» »	40	36	31	30	27	26	25	23	23	21	20
Congo (Rep. pop.)	» »	57	51	45	44	39	38	35	33	33	32	29
Corea del nord	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Corea del sud	» »	54	48	44	42	38	36	33	30	30	29	27
Costa d'Avorio	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Costarica	» »	39	35	31	30	27	26	23	22	22	21	20

(1) Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Costa dei Pirati, Mascate e Oman.
(2) Isole Christmas, Cocos, Nauru, Nuova Guinea orientale, Norfolk, Papua.

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Cuba	Dollari U.S.A.	46	40	36	34	31	30	29	27	27	26	23
Dahomey	» »	50	45	39	38	35	33	30	29	29	27	26
Danimarca (1)	Corone danesi	343	304	270	260	233	226	205	199	199	189	172
Dominicana (Rep.)	Dollari U.S.A.	48	43	39	38	33	31	30	29	29	27	25
Equador	» »	42	38	33	31	29	27	26	23	23	22	21
Egitto (RAU)	Sterline inglesi	20,46	18,40	16,34	15,68	14,36	13,62	12,30	11,55	11,55	10,89	10,23
El Salvador	Dollari U.S.A.	46	40	36	34	31	30	29	27	27	26	23
Etiopia	Sterline inglesi	18,60	16,72	14,85	14,25	13,05	12,38	11,18	10,50	10,50	9,90	9,30
Filippine	Dollari U.S.A.	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Finlandia	» »	52	46	40	39	36	34	31	30	30	29	26
Helsinki	» »	55	48	43	42	38	36	33	31	31	30	27
Francia (2)	Franchi francesi	252	225	199	191	172	166	152	146	146	139	126
Parigi	» »	303	270	239	229	205	199	182	174	174	166	151
Gabon	Dollari U.S.A.	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Gambia	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Germania (RDT)	Marchi occ.	128	114	101	98	87	84	77	74	74	71	65
Germania (RFT)	» »	165	146	130	125	112	109	99	96	96	90	83
Bonn e Berlino	» »	182	160	143	138	124	120	109	105	105	99	91
Ghana	Dollari U.S.A.	50	45	39	38	35	33	30	29	29	27	26
Giamaica	» »	42	38	33	31	29	27	26	23	23	22	21
Giappone	» »	56	50	45	44	38	36	35	33	33	32	29
Tokio	» »	62	54	50	48	42	39	38	36	36	35	32
Giordania	» »	48	44	38	36	33	32	30	27	27	26	24
Gran Bretagna (3)	Sterline inglesi	20,38	18,10	16,09	15,44	13,87	13,45	12,23	11,80	11,80	11,15	10,18
Londra	» »	22,43	19,90	17,71	16,99	15,26	14,78	13,46	12,97	12,97	12,27	11,21
Grecia	Dracme	949	845	750	722	645	627	569	550	550	521	475
Guatemala	Dollari U.S.A.	42	38	33	31	29	27	26	23	23	22	21
Guinea	» »	56	50	45	44	38	36	35	33	33	32	29
Haiti	» »	48	43	39	38	33	31	30	29	29	27	25
Honduras	» »	43	39	34	33	30	29	26	25	25	23	22
Hong Kong	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
India (4)	» »	50	45	39	38	35	33	30	29	29	27	26
Indonesia	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Iran	Sterline inglesi	23,19	20,86	18,51	17,77	16,27	15,44	13,94	13,09	13,09	12,34	11,59
Iraq	» »	20,94	18,33	16,27	15,71	14,03	13,57	12,34	11,97	11,97	11,41	10,47
Irlanda	» »	17,73	15,95	14,18	13,59	12,44	11,80	10,66	10,01	10,01	9,44	8,87
Islanda	Dollari U.S.A.	42	38	33	31	29	27	26	23	23	22	21
Israele	» »	51	45	41	39	35	33	32	30	30	29	26
Jugoslavia	» »	47	42	36	35	32	30	29	27	27	24	23

(1) Groenlandia, Faroer.
(2) Isole Comore, Wallis e Futuna, Guadalupa, Martinica, Reunion, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Nuova Caledonia, Somalia francese, Territori australi e antartici francesi, Guayana francese.
(3) Irlanda del nord, Brunei, Honduras britannica, Guayana britannica, Gibilterra, Basutoland, Swaziland, Territori antartici inglesi, Isole Ascention, Seicelle, Bahama, Barbados, Bermude, Caicos, Cayman, Gilbert e Ellice, Falkland, Fenice, Salomone, Figi, Vergini, Mauritius, Nuove Ebridi, Pitcairn, S. Elena, Sopravento e Sottovento e Maldive.
(4) **Sikkin.**

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Kenia	Sterline inglesi	20,46	18,40	16,34	15,68	14,36	13,62	12,30	11,55	11,55	10,89	10,23
Kuwait	Dollari U.S.A.	60	53	48	44	41	39	37	36	36	34	31
Laos	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Libano	» »	47	42	36	35	32	30	29	27	27	24	23
Liberia	» »	50	45	39	38	35	33	30	29	29	27	26
Libia	Lire libiche	24,75	22,37	19,56	18,81	16,83	16,34	14,85	14,36	14,36	13,62	12,38
Liechtenstein	Franchi svizzeri	159	140	124	118	105	101	91	88	88	83	75
Lussemburgo	Franchi belgi	2145	1908	1694	1630	1459	1416	1287	1244	1244	1180	1073
Malawi	Sterline inglesi	20,46	18,40	16,34	15,68	14,36	13,62	12,30	11,55	11,55	10,89	10,23
Malaysia	Dollari U.S.A.	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Malgascia (Rep.)	Sterline inglesi	20,46	18,40	16,34	15,68	14,36	13,62	12,30	11,55	11,55	10,89	10,23
Mali	Dollari U.S.A.	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Malta	Sterline inglesi	16,02	14,01	12,44	12,01	10,73	10,37	9,44	9,15	9,15	8,72	8,01
Marocco	Dollari U.S.A.	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Mauritania	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Messico	» »	43	39	34	33	30	29	26	25	25	23	22
Monaco (Principato)	Franchi francesi	252	225	199	191	172	166	152	146	146	139	126
Mongolia	Dollari U.S.A.	63	56	50	48	44	42	38	36	36	35	32
Mozambico	Escudos	1238	1101	977	941	842	818	758	719	719	680	620
Nepal	Dollari U.S.A.	50	45	39	38	35	33	30	29	29	27	26
Nicaragua	» »	46	40	36	34	31	30	29	27	27	26	23
Niger	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Nigeria	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Norvegia	Corone norvegesi	286	255	226	217	195	189	172	166	166	157	143
Nuova Zelanda (1)	Dollari U.S.A.	46	40	36	34	31	30	29	27	27	26	23
Olanda (2)	Fiorini	160	146	129	122	112	107	98	91	91	86	79
Pakistan	Dollari U.S.A.	45	41	36	35	32	30	27	26	26	24	23
Panama	» »	46	40	36	34	31	30	29	27	27	26	23
Paraguay	» »	42	38	33	31	29	27	26	23	23	22	21
Perù	» »	46	40	36	34	31	30	29	27	27	26	23
Polonia	» »	47	42	36	35	32	30	29	27	27	24	23
Portogallo (3)	Escudos	1073	954	846	815	729	709	644	623	623	589	537
Rhodesia	Sterline inglesi	18,88	16,45	14,73	14,16	13,01	12,30	11,87	11,23	11,23	10,58	9,44
Romania	Dollari U.S.A.	47	42	36	35	32	30	29	27	27	24	23
Ruanda	Sterline inglesi	18,88	16,45	14,73	14,16	13,01	12,30	11,87	11,23	11,23	10,58	9,44
Senegal	Dollari U.S.A.	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27

(1) Isole di Cook e Tokelau.
(2) Guayana olandese.
(3) Isole di Capo Verde, Sao Tomè e Principe, Timor, Guinea portoghese, Macao.

PAESI	Valuta	Gruppi di personale										
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Sierra Leone	Dollari U.S.A.	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Singapore	» »	56	50	45	44	38	36	35	33	33	32	29
Siria	Sterline inglesi	18,48	16,17	14,36	13,86	12,38	11,97	10,89	10,56	10,56	10,07	9,24
Somalia	» »	18,88	16,45	14,73	14,16	13,01	12,30	11,87	11,23	11,23	10,58	9,44
Spagna (1)	Pesetas	2145	1910	1694	1630	1459	1416	1287	1244	1244	1180	1073
Madrid	»	2360	2180	1864	1793	1604	1557	1416	1369	1369	1299	1180
Stati Uniti d'America (2)	Dollari U.S.A.	55	48	43	42	38	36	33	31	31	30	27
Washington	» »	60	53	47	46	42	40	36	34	34	33	30
New York	» »	66	57	52	49	46	44	39	38	38	36	33
Sud Africa (Rep.) (3)	Sterline inglesi	18,88	16,45	14,73	14,16	13,01	12,30	11,87	11,23	11,23	10,58	9,44
Sudan	» »	20,46	18,40	16,34	15,68	14,36	13,62	12,30	11,55	11,55	10,89	10,23
Svezia	Corone svedesi	229	203	181	174	156	152	138	133	133	126	114
Svizzera	Franchi svizzeri	174	155	137	130	116	112	100	98	98	91	83
Ginevra e Berna	» »	192	172	152	147	131	127	116	112	112	107	98
Thailandia	Dollari U.S.A.	56	50	45	44	38	36	35	33	33	32	29
Tanzania	Sterline inglesi	21,39	19,23	17,09	16,40	15	14,24	12,86	12,08	12,08	11,39	10,70
Togo	Dollari U.S.A.	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Trinidad e Tobago	» »	53	47	43	42	36	34	33	31	31	30	27
Tunisia	» »	53	47	42	39	36	35	33	32	32	30	27
Turchia	» »	54	48	44	42	38	36	33	30	30	29	27
Uganda	Sterline inglesi	18,88	16,45	14,73	14,16	13,01	12,30	11,87	11,23	11,23	10,58	9,44
Ungheria	Dollari U.S.A.	47	42	36	35	32	30	29	27	27	24	23
Unione Sovietica	» »	50	45	39	38	35	33	30	29	29	27	26
Uruguay	» »	36	33	29	27	25	23	22	21	21	20	18
Venezuela	» »	53	47	43	42	36	34	33	31	31	30	27
Vietnam del nord	» »	62	54	50	48	42	39	38	36	36	35	32
Vietnam del sud	» »	62	54	50	48	42	39	38	36	36	35	32
Yemen	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Yemen meridionale	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Zaire	» »	59	53	47	45	39	38	36	35	35	33	30
Zambia	Sterline inglesi	20,46	18,40	16,34	15,68	14,36	13,62	12,30	11,55	11,55	10,89	10,23
Zanzibar	» »	20,46	18,40	16,34	15,68	14,36	13,62	12,30	11,55	11,55	10,89	10,23

(1) Isole Canarie, Fernando Poo, Ifni, Ceuta e Melilla, Guinea spagnola.
(2) Isole Caroline, Marianne, Marshall, Portorico, Guam, Vergini americane, Samoa americane, Ryukiu, Bonin, Volcano Marcus.
(3) Africa del sud-ovest.

Note:

a) Al Presidente e al Vice presidente del Consiglio dei Ministri vanno corrisposte le diarie di cui al « Gruppo 1° ».
b) Ai Sottosegretari di Stato vanno corrisposte le diarie di cui al « Gruppo 2° ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(4093)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Revoca del decreto ministeriale 29 novembre 1975, concernente incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla Fiat S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e successivo;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1975, con cui si è disposto l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fiat S.p.a., in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5% di D.M. 4.205.523 di cui ai modelli *B*-Import numeri 3757734/3757735 rilasciati in data 26 luglio 1973 dalla citata Banca a fronte dell'importazione di un prototipo di linea di lavorazione di differenziale di autoveicolo Fiat;

Considerato che da parte dell'interessata in data 26 gennaio 1976 sono stati successivamente forniti nuovi elementi assistiti da ampia e probante documentazione da cui risulta che nel caso in esame trattavasi di un prototipo che necessitava, per sua natura, di continue modifiche e messe a punto, le quali si configuravano come impedimenti oggettivi alla tempestiva realizzazione del pezzo;

Preso atto di quanto sopra reso noto comprovante la non imputabilità alla ditta del ritardo nell'importazione, come previsto dall'art. 5 della legge n. 1126, e ciò sulla base di idonea documentazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 29 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 20 dicembre 1975, concernente l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della fidejussione prestata dalla Banca commerciale italiana per conto della Fiat S.p.a., in Torino, nella misura del 5 % di D.M. 4.205.523, di cui ai modelli *B*-Import numeri 3757734/3757735 è revocato.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si autorizza pertanto lo svincolo della fidejussione di che trattasi.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(4194)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Tricavit fosfo glutamico», della ditta Prodotti Scientia, in Torino. (Decreto di revoca n. 4741/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 maggio 1953, con il quale venne registrata al n. 7841 la specialità medicinale denominata «Tricavit fosfo glutamico» cachets e granulare, a nome della ditta Prodotti Scientia, con sede in Torino, corso Lecce, 86, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Tricavit fosfo glutamico» cachets e granulare, registrata al n. 7841 in data 13 maggio 1953, a nome della ditta Prodotti Scientia, con sede in Torino, corso Lecce, 86.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro;

Viste le dimissioni del sig. Silvano Talozzi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Vista la nota n. 1144 del 30 gennaio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pesaro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il per. agr. Adolfo Faggi Grigioni in sostituzione del sig. Silvano Talozzi dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il per. agr. Adolfo Faggi Grigioni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Silvano Talozzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4398)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Romano Banchini, in Lastra a Signa.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio, 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Romano Banchini, in Lastra a Signa, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.fr. 82.712,85 di cui al mod. *B*-Import n. 4196337 rilasciato in data 22 settembre 1975 dalla Cassa di risparmio di Firenze per l'importazione di 21 balle di lana pettinata di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 21 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di cinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 303999 del 30 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la carenza di spazio in magazzino non può essere accettata come motivazione giustificativa del ritardo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Romano Banchini, in Lastra a Signa, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di Fr.fr. 82.712,85 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(4279)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 83;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Avellino presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Iannaccone dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

De Blasio ing. Antimo, rappresentante del genio civile;

Cammino dott. Guglielmo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tossini dott. Raffaele, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Simeone Sergio, Gentile Antonio, Ambrosone Giuliano, Somma Vincenzo, Biancardi Francesco, Luciano Vincenzo e De Feo Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Mauriello avv. Mario, D'Addazio Pietro, Iandoli Alessandro e Matteo dott. Francesco Saverio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mauceri geom. Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4348)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta René Briand, in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta René Briand di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 289.502,40 di cui al mod. *B*-Import n. 4551835 rilasciato in data 15 aprile 1975 dalla Banca commerciale italiana di Torino per l'importazione di 15.000 bottiglie di champagne di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione definitiva concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Torino in più riprese fra il 3 luglio 1975 e il 18 novembre 1975, con ritardi, quindi, varianti da quarantanove a centottantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12) *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 814407 del 18 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza inoltrata tramite la Banca commerciale italiana in data 3 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato da considerazioni di natura essenzialmente commerciali relative alla diminuita ricettività del mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta René Briand di Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di F.F. 289.502,40 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(4278)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto, 30 maggio 1966, n. 547 e 21 dicembre 1974, n. 870, con i quali è stato modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1972, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti, per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 15 dello statuto;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, è composto dai seguenti membri:

Mambelli dott. Attilio, su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con funzioni di presidente;

Sandrin rag. Mario, su designazione del comune di Pordenone;

Bandiani dott. Enzo, su designazione dell'amministrazione provinciale di Udine.

I membri del collegio durano in carica quattro esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4163)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.
Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in 12 circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 76/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a 21 le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3/7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle 12 circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle Regioni, dalle Associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Toscana è composto come segue:

Giorgi prof. Enzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cellerini dott. Marcello e Cavalli dott. Girolamo, in rappresentanza della regione Toscana;

Concialini com.te Antonio, in rappresentanza della camera di commercio;

Tamada dott. Antonio, in rappresentanza dell'ente di sviluppo agricolo;

Tadini Boninsegni Tobler dott. Giovanni, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Casucci rag. Paolo, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Ferraccioli dott. Camillo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Cioni per. agr. Aulo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Angeli dott. Liano, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Niccolai dott. Nello, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dottor Marcello Cellerini.

Il suddetto comitato ha sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(4723)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1976.
Istituzione della circoscrizione doganale di Bergamo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975 che ha modificato le tabelle *A* e *B* allegate al predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Visto l'art. 9, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce al Ministro per le finanze, tra l'altro, la facoltà di istituire, con proprio decreto, i compartimenti e le circoscrizioni doganali;

Considerata l'intensità dei traffici con l'estero e degli insediamenti industriali esistenti nella provincia di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la circoscrizione doganale di Bergamo la cui delimitazione territoriale comprende il territorio della stessa provincia.

Art. 2.

In conseguenza di quanto stabilito con il precedente articolo, alla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1975, specificato in premessa, è aggiunta la sede di Bergamo per cui alla circoscrizione doganale di Brescia risultano collegate le province di Brescia, Cremona e Mantova.

Art. 3.

Per effetto di quanto stabilito con l'art. 2, il compartimento doganale di Milano è ripartito in otto circoscrizioni doganali: Milano I, Milano II, Bergamo, Brescia, Chiasso, Como, Luino e Varese.

In tal senso risulta modificata la tabella *B* che stabilisce la delimitazione territoriale dei compartimenti doganali, allegata al citato decreto ministeriale 30 luglio 1975.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

(4711)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Determinazione, per il biennio 1976-77, della misura del contributo volontario annuo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1974-75, della misura del contributo volontario annuo dovuto, ai sensi del citato art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dagli ingegneri ed architetti che, cessato l'obbligo di iscrizione alla relativa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, abbiano ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione stessa per conseguire il diritto a pensione;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1976, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1976-77, della misura del contributo individuale;

Considerato il rapporto fra le entrate per contributi sul costo delle opere e quelle per contributi individuali verificatesi nel biennio 1974-75;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per il biennio 1976-77, della misura del contributo volontario annuo di cui al precitato art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Decreta:

Per il biennio 1976-77, il contributo volontario annuo di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dovuto dagli ingegneri ed architetti che, cessato l'obbligo di iscrizione alla Cassa, abbiano ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, è determinato nella misura di L. 558.000 (cinquecentocinquantottomila).

Il predetto contributo sarà versato con le modalità e nei termini previsti per i contributi individuali obbligatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4764)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi, in Martina Franca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), con effetto dal 15 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4765)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Insediamento della commissione tributaria di secondo grado di Oristano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere all'insediamento della commissione tributaria di secondo grado di Oristano;

Decreta:

La commissione tributaria di secondo grado di Oristano sarà insediata il giorno 1° giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: STAMMATI

(4823)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1976, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 199, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione seconda del 23 aprile 1975, n. 1110/74, il ricorso straordinario proposto dal prof. dott. Claudio Scala, avverso la delibera adottata in data 22 marzo 1973 dal comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione concernente l'approvazione del risultato del concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore del laboratorio di statistica ed economia alimentare presso l'istituto medesimo.

(4665)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Tradate (Varese) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Venegono (Varese) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 26 gennaio 1976, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976 che ha modificato il decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965.

(4048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 16 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,50	876,50	875,50	876,50	866,50	876,50	876,80	876,50	876,50	876,50
Dollaro canadese	888,50	888,50	883 —	888,50	866,75	888,50	886 —	888,50	888,50	888,50
Franco svizzero	347,25	347,25	348,25	347,25	346,75	347,20	347 —	347,25	347,25	347,20
Corona danese	146,65	146,65	148 —	146,65	145,35	146,60	146,50	146,65	146,65	146,60
Corona norvegese	160,01	160,01	161,50	160,01	159,65	159,95	160 —	160,01	160,01	160 —
Corona svedese	199,50	199,50	200 —	199,50	199 —	199,40	199,50	199,50	199,50	199,50
Fiorino olandese	327,65	327,65	326,50	327,65	326,70	327,60	327,50	327,65	327,65	327,60
Franco belga	22,65	22,65	22,45	22,65	22,50	22,60	22,56	22,65	22,65	22,60
Franco francese	190,40	190,40	190 —	190,40	187,50	190,30	188,15	190,40	190,40	190,35
Lira sterlina	1630 —	1630 —	1633 —	1630 —	1625,75	1630,10	1626,25	1630 —	1630 —	1630 —
Marco germanico	347 —	347 —	345,50	347 —	345,50	346,95	345,60	347 —	347 —	347 —
Scellino austriaco	48,405	48,405	48,60	48,405	48,25	48,05	48,37	48,405	48,405	48,90
Escudo portoghese	30,05	30,05	30,05	30,05	29,55	30,05	30 —	30,05	30,05	30 —
Peseta spagnola	13,25	13,25	13,15	13,25	13,02	13,25	13,13	13,25	13,25	13,25
Yen giapponese	2,95	2,95	2,95	2,95	2,928	2,95	2,935	2,95	2,95	2,95

Media dei titoli del 16 aprile 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,225
» 5 % (Ricostruzione)	96,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,875
» 5 % (Città di Trieste)	90,525
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,350
» 5,50 % » » 1968-83	81,050
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,300
» poliennali 7 % 1978	92,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1976

Valuta	
Dollaro USA	876,65
Dollaro canadese	887,25
Franco svizzero	347,125
Corona danese	146,575
Corona norvegese	160,005
Corona svedese	199,50
Fiorino olandese	327,575
Franco belga	22,605
Franco francese	189,275
Lira sterlina	1628,125
Marco germanico	346,300
Scellino austriaco	48,387
Escudo portoghese	30,025
Peseta spagnola	13,19
Yen giapponese	2,942

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 19 maggio 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosettantasei serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di ventuno serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4631)

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecentoventinove serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1970/1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di diciassette serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4632)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dell'architettura presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di storia dell'architettura, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4621)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia (cattedra di farmacologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di farmacologia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4622)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Polisportiva Aurora », in Roverbella

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, la società cooperativa « Polisportiva Aurora », in Roverbella (Mantova), costituita per rogito dott. Alessandro Bassani in data 18 ottobre 1968, rep. n. 6320, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. G. Pietro Zampieri.

(4353)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « L'Impavida », in Scorcetoli di Filattiera

Con decreto ministeriale 2 aprile 1976, la società cooperativa di consumo « L'Impavida », in Scorcetoli di Filattiera (Massa Carrara), costituita per rogito dott. Francesco Pesella in data 22 maggio 1949, rep. n. 30327/4849, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Piero Panesi.

(4354)

Scioglimento della società cooperativa Edificatrice Belvedere, società cooperativa a r.l., in Imola

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, la società cooperativa edificatrice Belvedere, società cooperativa a r.l., in Imola (Bologna), costituita per rogito dott. Alcide Corradi in data 9 settembre 1958, rep. n. 4729/2000, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Gianfranco Santilli.

(4355)

Scioglimento della società cooperativa « L'Unione » anonima cooperativa di consumo, in Filattiera

Con decreto ministeriale 2 aprile 1976, la società cooperativa « L'Unione » anonima cooperativa di consumo, in Filattiera (Massa Carrara), costituita per rogito dott. Giuseppe Angella in data 23 novembre 1919, rep. n. 2446, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Carnesecca.

(4356)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 328 del 26 marzo 1976 relativa alla istituzione di « conti in valuta emigrati ».

(4664)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Gli artifici pirotecnici denominati « Petardo da segnalazione tipo *A* » e « Petardo da segnalazione tipo *B* » fabbricati dalla Società esplodenti Sabino sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

(4049)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Prep dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Prep concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4499)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Sirmate 4 E dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sirmate 4 E concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4500)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Spornul dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Spornul concessa all'impresa Solplant S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4501)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Diantosan dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Diantosan concessa all'impresa Solplant S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4502)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tranid dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tranid concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4503)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Chim dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Chim concessa all'impresa Siapa S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4504)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Treflan granulare 1,5 dell'impresa Eli Lilly Italia S.p.a., in Roma.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Treflan granulare 1,5 concessa all'impresa Eli Lilly Italia S.p.a., in Roma, con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4505)

Avviso di rettifica

La confezione 10 fiale da cc. 2 della specialità medicinale denominata « Tonarsina B_{12} » della ditta Industria chimica milanese Serpero di Milano, riportata tanto nelle premesse quanto nel dispositivo del decreto di revoca n. 4562/R del 21 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 22 dicembre 1975, pag. 8948, deve essere rettificata in: 10 fiale da cc. 1 + 10 fiale da cc. 1.

(4507)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1976, registro n. 3 Industria, foglio n. 328, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. dott. Mazzilli Beniamino, già direttore superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avverso la delibera della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto del 28 giugno 1973, n. 196, con la quale è stata respinta l'istanza del predetto Mazzilli intesa ad ottenere il trattamento previdenziale ed assistenziale stabilito per il personale di cui alla tabella *B* della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

(4119)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 39, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 1° marzo 1972 in via collettiva da alcuni rivenditori generi di monopolio in Massa Fiscaglia (Ferrara), avverso il provvedimento istitutivo di altra tabaccheria nel medesimo centro urbano.

(4568)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato s.s. Diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura e 7 % garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 maggio 1976 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1976:

1) 5 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.085 titoli di L. 50.000
» 1.535 titoli di » 250.000
» 13.084 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.080.000.000.

2) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 112 titoli di » 500.000
» 60 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 118.850.000.

3) 6 % S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 10 titoli di » 500.000
» 1.142 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.150.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 74 titoli di L. 500.000
» 318 titoli di » 1.000.000
» 97 titoli di » 5.000.000
» 73 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.570.000.000.

4) 6 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 1.890 titoli di L. 50.000
» 558 titoli di » 250.000
» 864 titoli di » 500.000
» 1.720 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.386.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.178 titoli di L. 50.000
» 2.126 titoli di » 100.000
» 688 titoli di » 250.000
» 2.081 titoli di » 500.000
» 5.095 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.579.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.122 titoli di L. 50.000
» 2.454 titoli di » 100.000
» 748 titoli di » 250.000
» 1.977 titoli di » 500.000
» 7.051 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.528.000.000.

5) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 43 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 100.000
» 28 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 48.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 27 titoli di » 500.000
» 20 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.350.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 10 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 5 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 41.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 33.700.000.

6) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.005.400.000;

Emissione seconda - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.700.000;

Emissione seconda - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.443.700.000.

7) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 12 titoli di » 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 14.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 132 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 132.000.000.

Totale generale L. 40.184.600.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4724)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali e declassificazione a comunale di due tratti di strada in comune di Fidenza

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 276, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella seduta del 4 marzo 1976, prot n. 752/678, è classificato provinciale e come tale incluso nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Parma il tratto di strada « Costina » compreso fra l'innesto con la strada provinciale di Tabiano e la località Fonderie Silvestri della lunghezza di km 0+970 circa; è declassificato da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali del comune di Fidenza (Parma) il tratto di strada provinciale Fidenza-Tabiano compreso tra la progressiva km 8+730 e progressiva 11+069 della lunghezza di km 2+339 circa; le lunghezze sopra riportate sono affatto indicative e verranno definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario dei tratti di strada in questione; gli stessi tratti stradali cessano, di conseguenza, di essere classificati rispettivamente comunale e provinciale e vengono quindi singolarmente cancellati dai demani stradali di appartenenza.

(4298)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di due società cooperative

Con delibera della giunta regionale le società cooperative sottoelencate sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Stalla sociale S. Simeone, a r.l. », in Bordano (Udine);

2) « Edilfamiglia, Soc. coop. edil. fra capi di famiglie numerose e altri, a r.l. », in Pavia di Udine.

(4666)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 11 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1975, registro n. 18 Difesa, foglio n. 239, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, ad un posto di sottotenente di vascello (FM) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse:

1. Del Vescovo Carlo Augusto punti 15,40
2. Bertanelli Carlo » 14,80

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del suindicato concorso il seguente candidato:

Del Vescovo Carlo Augusto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1976

Il Ministro: Forlani

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1976
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 150

(4315)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del bando di concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, da destinarsi nella regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 124, con cui è stato indetto, insieme ad altri, un concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche, da destinare nella regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 80, con cui sono state rinviate a date da stabilire le prove scritte di alcuni di tali concorsi, tra cui quello a due posti sopra specificato; per l'impossibilità di costituire le relative commissioni giudicatrici;

Considerato che per quest'ultimo concorso, proprio a causa di impedimenti vari riguardanti i componenti della commissione non è stato possibile, per lungo tempo, stabilire le nuove date delle prove scritte;

Considerato che è venuto meno l'interesse di quasi tutti i concorrenti a partecipare al concorso, come risulta da una indagine effettuata al riguardo, dalla quale emerge che su dodici aspiranti che presentarono a suo tempo la domanda, solo due hanno manifestato interesse a partecipare attualmente alle prove;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca del relativo bando per ragioni di pubblico interesse, non essendo possibile raggiungere attraverso l'espletamento della procedura del concorso lo scopo della selezione dei concorrenti;

Decreta:

Si dispone la revoca del bando di concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1972, citato nelle premesse, in quanto, essendo venuto meno l'interesse di quasi tutti i concorrenti all'espletamento del concorso stesso, le cui prove scritte non hanno a tutt'oggi avuto luogo, manca la possibilità di procedere alla selezione degli aspiranti e di realizzare in tal modo il fine di pubblico interesse cui tende il procedimento del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: Del Nero

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 366

(4420)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, a undici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a undici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari;

Considerato che alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;

Ritenuto, pertanto, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per esami, a undici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui al decreto ministeriale in data 5 marzo 1975 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: Gullotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1976
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 242

(4230)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 203, prot. n. 434, in data 16 gennaio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei sottoindicati posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1972:

Bologna 1ª condotta: quartieri Marconi e Malpighi;

Bologna 12ª condotta: quartiere Corticella;

Castello di Serravalle: condotta unica;

Lizzano in Belvedere 2ª condotta: frazione Vidiciatico;

Medicina: frazione S. Antonio;

S. Benedetto Val di Sambro: 1ª condotta;

Visto il successivo decreto n. 319, prot. n. 8010, in data 5 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 27 gennaio 1974, relativo alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 370, prot. n. 2772, in data 5 giugno 1975, con il quale è stato provveduto all'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, nonchè la legittimità degli atti stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265, approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Tonini Marco Tullio	punti	58,999
2. Lodi Irio	»	56,781
3. Zanini Gino	»	52,148
4. Gangemi Giuseppe	»	48,932
5. Bianconi Claudio	»	44,757
6. Loretti Mario	»	35,575
7. Torricelli Ernesto	»	35,012

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio ed a quelli dei comuni interessati.

Bologna, addì 18 febbraio 1976

Il medico provinciale: FINARELLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero di protocollo e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1972, bandito con precedente decreto n. 203, prot. n. 434, in data 16 gennaio 1974;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso, a seconda dell'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I sottonotati candidati classificatisi nell'ordine della graduatoria in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Tonini Marco Tullio: Bologna - 1ª condotta - quartieri Marconi e Malpighi;

2) Lodi Irio: Bologna - 12ª condotta - quartiere Corticella;

3) Zanini Gino: S. Benedetto Val di Sambro - 1ª condotta;

4) Gangemi Giuseppe: Medicina - frazione S. Antonio;

5) Bianconi Claudio: Castello di Serravalle - condotta unica;

6) Loreti Mario: Lizzano in Belvedere - frazione Vidiciatico.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Bologna, addì 18 febbraio 1976

Il medico provinciale: FINARELLI

(4359)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2506, del 19 febbraio 1973, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1971 in provincia di Bari (comune di Andria, Locorotondo, Santeramo, Turi);

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1974, modificato con successivo decreto n. 18004 del 1° marzo 1975, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso in questione;

Vista la nota n. 6643/15.6 Gab. del 17 marzo 1976, con la quale la locale prefettura designa il dott. Giovanni De Giorgi, vice prefetto vicario di Bari, a presiedere la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, in sostituzione del dottor Antonino Caruso, dimissionario per giustificati motivi di servizio;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è modificata come appresso:

Presidente:

De Giorgi dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Bari in sostituzione del dott. Antonino Caruso, dimissionario per giustificati motivi di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Bari, addì 25 marzo 1976

Il medico provinciale: CLERICÒ

(4319)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi;

due posti di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari, via De Nicola - tel. 211346-7-8-9.

(4746)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione commissariale 17 luglio 1975, n. 303, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di dermatologia;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto del primo laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassari, via De Nicola - tel. 277346-7-8-9.

(4747)

OSPEDALE DEI BAMBINI «V. BUZZI» DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente di O.R.L.;

due posti di assistente di ostetricia;

tre posti di assistente per l'accettazione ed il pronto soccorso;

due posti di assistente di anestesia;

un posto di assistente radiologo;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano, via Castelvetro, 32.

(4687)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di medicina;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Verbania-Intra (Novara).

(4740)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DELLA SCALETTA» DI IMOLA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna), viale Amendola, 2.

(4748)

OSPEDALE CIVILE «S. ANDREA» DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in La Spezia.

(4737)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Revoca del concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale IV

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 10 marzo 1976, è revocato.

(4736)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 46/1976, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia) - tel. 837661-2.

(4686)

OSPEDALE «A. RAGAZZI» DI CASTELMASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelmassa (Rovigo) - tel. 81014-5.

(4743)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(4744)

OSPEDALE «M. VITTORIA» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 23 marzo 1976, n. 19/*i* e 19/*l*, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino, via Cibrario n. 72 - tel. 773046.

(4745)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di assistente della clinica dermatologica

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 aprile 1976, n. 790, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica dermatologica presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(4742)

OSPEDALE ORTOPEDICO «E. ALBANESE» DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 febbraio 1976, n. 85, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo, via Papa Sergio I, 5 - tel. 540323.

(4738)

OSPEDALE «SERRISTORI» DI FIGLINE VALDARNO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 7 ottobre 1975, n. 232, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(4741)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. GALLO» DI OSIMO

Concorso a due posti di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona) - tel. 071/7506-7.

(4739)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1976, n. 3.

Provvedimenti finanziari e variazioni al bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1975 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4.

Provvedimenti relativi ai servizi locali di assistenza economica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare l'esercizio dei servizi di assistenza di base, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad intervenire con sovvenzioni finanziarie in favore degli enti comunali di assistenza di Bolzano e di Merano.

Tali sovvenzioni possono essere destinate solo ai servizi di segreteria ed agli altri servizi amministrativi degli enti.

La misura delle sovvenzioni annue, per ciascun ente, è determinata in rapporto al numero degli abitanti residenti nel comune rispettivo, come risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

Per il corrente anno 1975 la misura della sovvenzione è determinata con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

Il trattamento economico dei segretari degli ECA di Bolzano e di Merano non potrà superare rispettivamente il terzo livello intermedio ed il sesto livello previsto dall'accordo nazionale intercorso fra i sindacati del personale degli enti locali e le associazioni fra gli enti locali in data 5 marzo 1974 e successive modifiche.

Il trattamento del restante personale dovrà essere stabilito in equa proporzione, sulla base dell'accordo suddetto.

Art. 3.

Le sovvenzioni sono deliberate dalla giunta provinciale sulla base di una domanda da presentarsi entro il mese si novembre di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti:

a) regolamento organico vigente, approvato dall'organo tutorio;

b) regolamento delle mansioni del personale addetto;

c) elenco del personale, delle singole mansioni esercitate e delle singole retribuzioni, dovute nel corso dell'anno, distinte per voci e riferite al livello retributivo di appartenenza;

d) elenco delle spese amministrative inerenti al funzionamento dell'ente, con esclusione delle spese relative alle fondazioni concentrate.

Art. 4.

Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi di assistenza economica previsti dagli articoli 62 e 66 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, in favore dei malati di mente, la giunta provinciale stanzia in ciascun bilancio un apposito fondo ed approva, all'inizio di ciascun anno, un apposito programma assistenziale.

Il programma deve contenere le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, la previsione della consistenza degli interventi stessi e dei mezzi finanziari con cui provvedervi.

Art. 5.

La giunta provinciale può trasferire a singoli consorzi fra gli ECA, costituiti ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, ed agli ECA di Bolzano e di Merano parte del fondo di cui all'art. 4, adeguato alle esigenze dei rispettivi territori, e delegare a tali enti l'esercizio dei relativi servizi, da svolgersi sulla base di opportune direttive della giunta, nonchè del programma citato nel secondo comma dell'art. 4.

Gli enti di cui al precedente comma erogano i sussidi per il tramite dei propri comitati di erogazione ed assistenza ed inviano all'assessorato competente una relazione entro il 31 ottobre di ciascun anno, sull'andamento del servizio.

Art. 6.

A favore degli infermi residenti in territorio di competenza di consorzi o enti non delegati ai sensi del precedente articolo, nei limiti del programma e del corrispondente capitolo di bilancio, l'assessore competente per la materia, con propria ordinanza non soggetta alla registrazione preventiva della Corte dei conti, autorizza le singole spese; il pagamento delle spese così ordinate sarà disposto con le modalità di cui alle vigenti disposizioni provinciali in materia di contabilità.

Alla fine di ogni anno sarà predisposto un rendiconto delle spese di cui al precedente comma, sottoposto all'approvazione della giunta provinciale e presentato alla Corte dei conti per il prescritto riscontro di legittimità, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 7.

Il primo comma dell'art 5 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è modificato alle lettere *e*) e *g*) come segue:

« *e*) due presidenti di consorzi fra gli ECA oppure di ECA non consorziati, designati dalla federazione provinciale degli enti per l'assistenza di base;

g) un impiegato di un consorzio fra gli ECA o di un ECA non consorziato, designato dalla giunta provinciale ».

La lettera *h*) del suddetto primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è soppressa.

Art. 8.

All'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, viene aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì prestazioni economiche di base quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita ».

Art. 9.

Alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« Nei casi di bisogno economico determinato da evenienze di carattere eccezionale, che comportino una spesa incompatibile con l'equilibrio del programma annuale degli enti di assistenza di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1974, n. 12, la domanda di prestazione sarà rimessa dagli enti di cui all'art. 2 alla giunta provinciale, che esprimerà un parere.

L'eventuale erogazione di sovvenzioni, nei limiti di importo riconosciuti dalla giunta provinciale, avverrà da parte del comitato tecnico di cui all'art. 3, lettera *d*), e l'onere relativo sarà rimborsato agli enti di assistenza prelevando le somme necessarie dalle disponibilità accantonate a tale scopo ai sensi del terzo comma del successivo art. 11.

Per effettuare gli interventi di cui al comma precedente l'ente di assistenza è autorizzato a disporre pagamenti, anche ricorrendo ad anticipazioni di cassa presso il proprio tesoriere ».

Art. 10.

All'art. 11 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è aggiunto il seguente comma:

« Il 5 % degli stanziamenti di cui al primo comma viene annualmente riservato per le esigenze di cui all'art. 8-*bis* ».

Art. 11.

La prima frase del secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, concernente l'assistenza agli anziani è così modificata:

« L'assistenza economica segue, nell'ambito degli enti di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, le norme che disciplinano l'assistenza di base ai cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere ».

Art. 12.

Nell'art. 17, lettera *l*) della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, le parole « federazione provinciale degli ECA » sono sostituite dalle parole « federazione provinciale degli enti per la assistenza di base ».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, viene aggiunta la seguente frase:

« In conformità al principio di cui al secondo comma dell'art. 5, i contributi e sussidi sono concessi agli enti, istituzioni ed associazioni predette anche nel caso in cui gestiscano congiuntamente, per norma statutaria, servizi aperti per anziani ed altri servizi di aiuto domiciliare destinati ad assistibili in analoghe situazioni di bisogno ».

Art. 14.

L'art. 1 della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, viene così sostituito:

« L'amministrazione provinciale è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi da destinarsi alla concessione di contributi per l'effettuazione di attività o spese determinate o di concorsi nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti pubblici o privati e delle associazioni che operino entro il territorio della provincia e svolgano per statuto esclusivamente o prevalentemente attività di assistenza e beneficenza ».

Art. 15.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1975 le seguenti spese:

lire 80 milioni, per gli scopi di cui all'art. 1;
lire 80 milioni, per gli scopi di cui all'art. 4;
lire 25 milioni, per gli scopi di cui all'art. 9.

Per gli esercizi finanziari successivi gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

I fondi iscritti nel bilancio per il corrente esercizio in forza dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo, eventualmente non impegnati entro l'esercizio finanziario 1975, possono essere utilizzati entro l'esercizio finanziario successivo.

Art. 16.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 185 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede come segue:

per lire 80 milioni mediante utilizzo della disponibilità di pari importo iscritta al cap. 520 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente;

per lire 105 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punti 3 e 4 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 635. — Spese per sovvenzioni agli ECA ed ai consorzi tra gli ECA costituiti allo scopo di esercitare in comune i servizi di assistenza di base nella provincia di Bolzano (legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69) . . .	L.	25.000.000
Cap. 637. — Contributi e sovvenzioni per le spese di gestione degli enti locali di assistenza economica non consorziali	»	80.000.000
	L.	105.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	105.000.000

Il cap. 642, iscritto in bilancio « per memoria », è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 gennaio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 5.

Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano - Società cooperativa a responsabilità limitata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, ed a seguito del trasferimento di competenza dalla Regione alla provincia, la giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano - Società cooperativa a responsabilità limitata.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della predetta legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, sono sostituite da quelle contenute negli articoli seguenti.

Art. 3.

La domanda di integrazione del fondo deve essere presentata, a cura del presidente del consorzio, all'assessorato provinciale all'industria entro il mese di marzo di ogni anno. Essa va corredata dai seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato, nel caso che siano intervenute delle modifiche;

2) elenco delle imprese aderenti al consorzio quali soci, sottoscritto dal presidente;

3) composizione degli organi sociali;

4) elenco delle garanzie concesse durante l'anno precedente e delle rispettive imprese richiedenti;

5) copia autenticata della convenzione stipulata con gli istituti di credito, in quanto modificate;

6) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito dei « fondi rischi » e loro ammontare;

7) bilancio e relazione sull'andamento della gestione riferiti all'esercizio precedente.

Art. 4.

Il consorzio è obbligato:

a) a sottoporre all'approvazione della giunta provinciale eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) ad includere nel consiglio di amministrazione tre funzionari dell'amministrazione provinciale quali membri con diritto di voto, di accettare la nomina da parte dell'amministrazione provinciale di un membro effettivo e di uno supplente nel collegio dei sindaci, nonchè un membro con funzione di presidente nel collegio dei probiviri;

c) a restituire in caso di scioglimento o cessazione del consorzio il residuo derivante dalla liquidazione dei « fondi rischi » alla provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, alla quale è riservata ogni decisione per la sua destinazione ai fini di pubblica utilità;

d) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i livelli di occupazione, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia previdenziale ed assistenziale.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata:

a) la spesa di lire 270 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente;

b) la spesa annuale di lire 40 milioni per la durata di quattro anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 270 milioni derivante dalla applicazione dell'art. 5, lettera a), della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 (fondi indicati ai punti 22 e 24 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 7.

Dall'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, concernente i provvedimenti legislativi da finanziare con il fondo globale (cap. 5000), è stralciato il provvedimento indicato al punto 24 ed il relativo importo accantonato è utilizzato per gli scopi della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3848. — Contributo integrazione fondo rischi al consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi alle piccole e medie industrie della provincia (legge provinciale 18 gennaio 1972, n. 5) . L. 270.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 270.000.000

Il cap. 3858, iscritto in bilancio «per memoria», è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 gennaio 1976

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

(3646)

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 6.

Ordinamento dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compiti dell'Istituto

L'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia ha il compito di fornire assistenza ai bambini lattanti e divezzi che siano:

a) figli dei quali non si conoscono i genitori;

b) figli naturali riconosciuti da un solo genitore e questi non sia temporaneamente in grado di provvedere a loro.

Sono pure ammessi nell'Istituto, compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, i bambini riconosciuti da entrambi i genitori, ovvero anche legittimi o legittimati, quando versino in stato di necessità, purchè gli organi pubblici competenti abbiano disposto il ricovero con atto d'impegno non contenente limiti di tempo.

L'Istituto ospita i bambini di cui ai commi precedenti a tempo pieno o parziale, a seconda delle esigenze derivanti dalle singole situazioni.

L'Istituto ha, altresì, il compito di ospitare ed assistere gestanti nubili e madri nubili insieme con i loro figli o anche che si trovino in particolare situazione di momentanea difficoltà.

Art. 2.

Gestione dell'Istituto

L'Istituto viene gestito in economia, ai sensi della vigente normativa provinciale riguardante la gestione di servizi in economia.

L'Istituto ha un proprio bilancio, approvato dalla giunta provinciale, le cui risultanze finali formano oggetto di appositi capitoli da iscrivere nella parte concernente gli stabilimenti speciali del bilancio della provincia.

La retta giornaliera viene determinata, per ciascun esercizio finanziario, dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è demandata la meteria dell'assistenza all'infanzia.

Alle spese di gestione dell'Istituto viene provveduto ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, e successive modifiche.

Art. 3.

Vigilanza sull'Istituto

La vigilanza sull'Istituto compete all'assessore provinciale cui è demandata la materia dell'assistenza minorile.

Art. 4.

Accettazione

L'accettazione dei bambini, delle gestanti e delle madri ha luogo, su proposta del servizio sociale provinciale, con l'autorizzazione, ai fini amministrativi, dell'ufficio provinciale addetto al servizio di assistenza minorile.

Art. 5.

Permanenza dei bambini

L'ospitalità a tempo pieno dei bambini di cui all'art. 1 della presente legge deve avere carattere temporaneo e provvisorio e terminare comunque al compimento del dodicesimo mese di età, salvo eccezioni stabilite dal direttore sanitario, di concerto con il servizio sociale provinciale.

Qualora uno o entrambi i genitori naturali di un bambino ricoverato nell'Istituto chiedano la restituzione definitiva del figlio, questa può avere luogo solo previo atto formale di riconoscimento o di legittimazione.

Art. 6.

Servizi dell'Istituto

I servizi dell'Istituto si suddividono in:

a) servizi medico-sanitari;

b) servizi educativo-assistenziali;

c) servizi amministrativi e generali;

d) servizio spirituale.

Art. 7.

Il direttore dell'Istituto

Il direttore dell'Istituto:

provvede all'accettazione ed alla dimissione dei bambini, in conformità all'art. 4;

dirige il personale addetto ai servizi dell'Istituto, regolamentando anche i turni di lavoro;

dirige e sovraintende i servizi generali ed amministrativi-economali;

sovraintende ai servizi concernenti le gestanti e le madri ed ai rapporti con il pubblico;

collabora con il servizio sociale provinciale addetto alla assistenza minorile, nonchè con il direttore dei servizi medico-sanitari.

Per tutti i casi di assenza o impedimento, nonchè per il periodo al di fuori dell'orario normale di servizio, delle funzioni suddette il direttore incarica una delle assistenti sanitarie visitatrici.

La giunta provinciale, con propria deliberazione, può nominare il direttore dell'Istituto, in possesso dei requisiti indicati all'art. 16, scegliendolo preferibilmente tra il personale provinciale o dando incarico a persona estranea all'amministrazione.

Nel caso in cui l'incarico venga affidato a persona estranea alla amministrazione, sarà corrisposto il trattamento economico connesso al parametro 302 di cui all'allegata tabella organica.

Art. 8.

Il direttore sanitario

Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione sanitaria e del funzionamento sanitario dell'Istituto.

Egli provvede direttamente al trattamento medico e sanitario-nipiologico dei bambini.

Per i casi di impedimento o di assenza del direttore sanitario, la giunta provinciale, sentito il direttore, designa un medico specializzato in pediatria, stabilendo la forma e la misura della retribuzione.

L'incarico della direzione sanitaria viene conferito con deliberazione della giunta provinciale, fra i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di specializzazione in pediatria. Per l'attribuzione di tale incarico si prescinde dal limite di età.

Art. 9.

I servizi amministrativi ed economali

Per il regolare svolgimento dei servizi amministrativi ed economali, al direttore dell'Istituto viene assegnato un impiegato provinciale del ruolo generale amministrativo.

Questi coadiuva il direttore nella gestione dell'Istituto secondo le vigenti leggi e regolamenti, negli adempimenti amministrativi e di segreteria relativi all'Istituto e nei rapporti con enti e persone estranei all'Istituto stesso.

Art. 10.

Il cappellano

Il servizio spirituale è svolto, d'intesa con il direttore per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, da un cappellano incaricato dalla giunta provinciale, previa designazione dell'autorità ecclesiastica.

Art. 11.

Commissione consultiva per il coordinamento dei servizi

Per facilitare la collaborazione fra i diversi servizi dello Istituto viene istituita una commissione consultiva composta dal direttore dell'Istituto, che la convoca e la presiede, dal direttore sanitario, dall'incaricato dei servizi economali, dal cappellano e da un rappresentante del personale dell'Istituto.

Fa parte altresì della commissione suddetta un assistente sociale addetto al settore minorile.

In casi di necessità, su proposta della commissione, possono essere interpellati degli esperti, che intervengono alle riunioni.

Art. 12.

Le assistenti sanitarie visitatrici e le vigilatrici d'infanzia

Le assistenti sanitarie visitatrici e le vigilatrici d'infanzia aiutano il direttore sanitario ed il direttore dell'Istituto nelle rispettive funzioni; in particolare provvedono alle cure da prestarsi ai bambini, curano il reparto infermeria (isolamento), provvedono agli adempimenti relativi all'accettazione, conservano i medicinali e gli strumenti medici, vigilano sul lavoro di assistenza immediata ai bambini prestato dal personale.

Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nella carriera di concetto, come previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.

Art. 13.

Le puericultrici e le assistenti all'infanzia

Le puericultrici e le assistenti all'anfanzia sono incaricate della vigilanza e dell'assistenza diretta dei bambini lattanti e divezzi ricoverati nell'Istituto. Riferiscono le loro osservazioni ai superiori, in particolare per quanto concerne lo sviluppo fisico e psichico dei bambini loro affidati. Sono destinate ai turni di lavoro dei servizi assistenziali e sanitari secondo l'orario settimanale predisposto ai sensi del precedente art. 7.

Art. 14.

Il custode

Il custode adempie le mansioni di custodia e di portineria e si occupa, altresì, delle piccole riparazioni necessarie nella casa, del funzionamento delle caldaie e dei lavori di giardineria.

Le funzioni di custode possono essere affidate con deliberazione della giunta provinciale a persona scelta fra il personale provinciale della carriera ausiliaria.

Art. 15.

Le ausiliarie

Le ausiliarie adempiono alle mansioni ausiliarie dei servizi sanitari ed assistenziali e attendono ai servizi generali dello Istituto.

Sono destinate ai vari posti di lavoro di tutti i servizi dell'Istituto secondo il turno settimanale predisposto dal direttore dell'Istituto medesimo, sentiti il direttore sanitario ed il rappresentante del personale.

Art. 16.

Requisiti del personale

Il personale dell'Istituto, oltre ai titoli e requisiti generali previsti per il dipendente della provincia dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, deve possedere i seguenti requisiti speciali:

a) direttore dell'Istituto: diploma di dirigente di comunità o abilitazione magistrale ovvero diploma di magistero della donna o di assistente sanitaria visitatrice, di assistente sociale, laurea in psicologia o titolo equipollente. Vengono richiesti altresì titoli di esperienza e capacità in servizi specializzati per l'infanzia;

b) assistenti sanitarie visitatrici: diploma di asssitente sanitaria visitatrice;

c) vigilatrice d'infanzia: diploma di vigilatrice d'infanzia;

d) assistente all'infanzia: diploma di assistente d'infanzia;

e) puericultrici: diploma di puericultrice;

f) ausiliarie: licenza di scuola elementare.

Il diploma di scuola media inferiore non è richiesto nel caso di eventuale assunzione di puericultrici o assistenti d'infanzia diplomatesi prima dell'anno scolastico 1965-66. In tal caso è sufficiente il possesso del diploma di licenza elementare.

Art. 17.

Disposizioni varie

Presso l'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia sono ammesse le frequenze di allieve di scuole di preparazione della assistenza all'infanzia, previa autorizzazione del direttore sanitario e sentita la commissione di cui all'art. 11 della presente legge. Le allieve ammesse devono seguire le istruzioni loro impartite dal personale dirigente dell'Istituto e possono fruire di vitto gratuito nell'Istituto.

I concorsi ai posti di assistente sanitaria visitatrice, vigilatrice d'infanzia, assistente all'infanzia, puericultrice, sono svolti secondo le norme di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, nonchè secondo le norme di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, e successive modifiche, in quanto non contrastino con il suddetto ordinamento degli uffici e del personale della provincia.

L'assunzione del personale ausiliario può essere effettuata anche prescindendo dal pubblico concorso, mediante nomina per chiamata di persone in possesso dei requisiti prescritti.

Prima dell'inizio del rapporto di lavoro il personale di cui ai precedenti commi del presente articolo viene sottoposto ad una visita medica di accertamento dell'idoneità fisica al lavoro svolto nell'Istituto.

Si applicano al personale dell'Istituto le norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale, se ed in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 18.

Pianta organica

La pianta organica del personale dell'Istituto risulta dalla tabella organica di cui all'allegato *A* della presente legge.

E' consentita la copertura provvisoria dei posti vacanti in organico mediante l'assunzione di personale provvisorio avente i requisiti prescritti.

Norme transitorie

Art. 19.

I posti di assistente sanitaria visitatrice o vigilatrice d'infanzia di nuova istituzione possono essere coperti previo superamento di un esame di idoneità, secondo criteri da fissarsi dalla giunta provinciale. A detti esami è ammesso il personale

temporaneo e supplente ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, in servizio da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso degli altri requisiti richiesti.

Al personale di cui ai precedenti commi, inquadrato nella carriera di concetto ai sensi dell'art. 12, secondo comma, il servizio precedentemente prestato nella carriera inferiore viene riconosciuto fino ad un massimo di quattro anni.

Art. 20.

Le puericultrici e le assistenti all'infanzia, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrate in ruolo previo superamento di un esame di idoneità secondo criteri fissati dalla giunta provinciale.

In sede di prima copertura dei posti vacanti di puericultrici od assistente all'infanzia possono essere, in via eccezionale, inquadrate nella relativa carriera, prescindendo dal possesso dei titoli di studio, le ausiliarie che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nell'Istituto o in tale periodo abbiano dedicato la loro attività prevalentemente all'assistenza diretta dei bambini. Possono essere ugualmente inquadrate nella carriera di puericultrice o assistente all'infanzia le ausiliarie in possesso del prescritto diploma di puericultrice, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il possesso dei requisiti di idoneità ed esperienza per poter accedere a tale beneficio viene accertato da un'apposita commissione, da nominarsi da parte della giunta provinciale, eventualmente anche mediante l'espletamento di un esame di idoneità.

Al personale inquadrato in ruolo nella carriera di puericultrice o assistente all'infanzia, ai sensi dei precedenti commi, il servizio prestato nella carriera inferiore viene riconosciuto per metà, comunque per non più di sei anni complessivi.

Art. 21.

Le ausiliarie assunte ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrate in ruolo in soprannumero.

Il personale ausiliario eccedente il numero dei posti di ruolo è mantenuto in soprannumero fino ad esaurimento, salva la possibilità di assegnazione di esso ad altri servizi nell'ambito delle attività di assistenza minorile dell'assessorato competente.

Art. 22.

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuiti gli emolumenti connessi ai parametri indicati nell'allegata tabella organica.

Art. 23.

Norma finanziaria

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa, si provvede con le disponibilità finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 in forza delle preesistenti disposizioni di legge.

Note finali

Art. 24.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata a tutti gli effetti la legge provinciale 12 agosto 1965, n. 10, di eguale oggetto.

Art. 25.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà provveduto all'emanazione di un apposito regolamento di esecuzione.

Detto regolamento disciplinerà il tipo e le modalità di conduzione della gestione, il funzionamento della commissione consultiva per il coordinamento dei servizi, le modalità di funzionamento dei servizi dell'Istituto ed i compiti del personale ad essi addetto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 gennaio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

ALLEGATO *A*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO PROVINCIALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Qualifiche	Parametro	Anni di permanenza	Numero posti
Direttore dell'Istituto	387	—	1
	302	6	
	257	2	
Assistente sanitaria visitatrice o vigilatrice d'infanzia	260	—	5
	227	4	
	188	2	
Puericultrice o assistente all'infanzia	188	—	16
	168	4	
	143	4	
Ausiliarie	110	—	7

(3647)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761060)